



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.13/A/2025

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n.

6970/P del registro di segreteria, promosso dal sig. *Omissis*,

nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, rappresentato e difeso dall'

Avv. Alessi Filippo, il quale ai sensi dell'art. 28, comma 2, cgc

comunica il seguente indirizzo di p.e.c.: avvalessi@pec.giuffre.it

Contro

-INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Gramuglia (Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

Giovanna Norrito (Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it);

-Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio.

Per la riforma

della sentenza n. 50/2024, pubblicata il 05/02/2024, non notificata;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 23 gennaio 2025, l'avv. Filippo Alessi per l'appellante e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *Omissis*, già vicequestore della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1 novembre 2020, titolare del trattamento pensionistico riliquidato con determina n. *Omissis* del 22 marzo 2022, a seguito dell'emanazione del decreto del Prefetto di Catania n. 1029 del 1 settembre 2021, in data 24 novembre 1993 presentava tramite il X Reparto mobile di Catania domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, dei periodi lavorativi effettuati anche fuori ruolo, allegandovi l'elenco dei periodi assicurativi di cui chiedeva il riconoscimento e le relative certificazioni, tra questi le maggiorazioni di 1/5 per il periodo pre ruolo svolto durante il servizio militare e il corso di formazione per Vice Ispettore.

La domanda veniva ripresentata il 23 agosto 1995, con allegati identici alla precedente, poiché l'addetto alla sua trattazione non rinveniva agli atti d'ufficio quella presentata nel novembre 1993. Entrambe le domande, pur indicando il riferimento normativo all'art. 2 della l. n. 29/79, includevano anche periodi assicurativi riconducibili ad altri istituti giuridici (servizio

militare, i servizi pre-ruolo in altre amministrazioni pubbliche e le maggiorazioni di 1/5).

In esito alla domanda del 1995, la Prefettura di Catania emanava due provvedimenti: il decreto n. 1029/3° settore del 16 gennaio 2010 e il decreto n. 1029/Serv. Cont. e AA.GG. del 7 gennaio 2021. Quest'ultimo poi parzialmente modificato, a seguito di segnalazione dell'INPS del 1° giugno 2021, con il decreto di pari numero datato 1° settembre 2021.

Venivano proposti tre ricorsi gerarchici.

Con il primo, del 14 gennaio 2020, avverso il decreto del 2010, si lamentava un errore di calcolo contenuto nel decreto del 2010 e relativo al coefficiente di trasformazione dello 0,50 applicabile ai servizi svolti in minore età presso l'Ispettorato Forestale della Regione Siciliana dal 26 luglio al 31 agosto 1977 e dal 5 luglio al 31 agosto 1978, in luogo del coefficiente dello 0,333 previsto per gli adulti.

In merito, parte ricorrente sosteneva che nessuna decadenza era maturata ai fini della correzione dell'atto, dovendosi fare riferimento per la decorrenza dei termini non già alla data del provvedimento di ricongiunzione, bensì a quella del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, come peraltro affermato dall'INPS con la circolare n. 95 del 31 luglio 2014.

Con il secondo, del 24 gennaio 2021, proposto avverso il decreto del gennaio 2021, lamentava la mancata inclusione delle

maggiorazioni di 1/5 del servizio militare e del corso per allievi ispettori.

Con specifico riferimento al servizio militare, il ricorrente sosteneva che alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 165/1997, la domanda di ricongiunzione/riscatto non fosse stata ancora esitata, e che dunque alla stessa andava applicata la normativa sopravvenuta. A suo avviso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 all'interno del quinquennio ivi previsto, rientrerebbe tutto il servizio militare dal 18 dicembre 1985 al 9 luglio 1987 e il corso per viceispettore svolto dal 11 gennaio al 10 settembre 1993. La mancata maggiorazione di 1/5 veniva, successivamente, lamentata anche nei confronti dell'INPS.

Nel frattempo, a seguito di richiesta accesso atti, il X Reparto Mobile, con la nota n. 4819, protocollata il 25 giugno 2020, trasmetteva con pec indirizzata alla Sezione Polizia stradale di Messina la documentazione da notificare al richiedente, tra cui riappariva l'originaria domanda di ricongiunzione/riscatto presentata il 24 novembre 1993 (pag. 19, allegati del ricorrente).

Con il terzo ricorso, del 16 aprile 2022, parte ricorrente faceva rilevare che la responsabilità dello smarrimento dell'originaria istanza di ricongiunzione /riscatto del 1993 è addebitabile all'Amministrazione e, pertanto, gli effetti pregiudizievoli in termini economici non potevano ricadere su di sé.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale, il ricorrente

adiva la Sezione di primo grado per chiedere: a) la ricongiunzione dei periodi assicurativi con riferimento alla domanda presentata nel 1993, valutando correttamente quelli maturati in minore età. In subordine, la rideterminazione degli oneri con riferimento alla domanda del 1993 e la correzione dell'errore di calcolo contenuto nel decreto del 2010;

b) le maggiorazioni di 1/5 per il servizio militare e per il corso di Vice Ispettore.

Conseguentemente, chiedeva il ricalcolo della pensione con i periodi assicurativi richiesti, a modifica della determina n. *Omissis* del 24 dicembre 2020, già riformata con la determina del 23 febbraio 2022, n. *Omissis*, che ha incluso i servizi pre-ruolo svolti in altre amministrazioni e la maggiorazione di 1/5 del servizio militare per la parte coperta da indennità operativa. In via istruttoria subordinata, chiedeva la nomina di un CTU al fine di determinare con esattezza il trattamento pensionistico allo stesso spettante, alla luce dei periodi lavorativi indicati e delle prescritte maggiorazioni di legge.

II. Si costituiva in giudizio l'INPS, che eccepiva la propria estraneità alla pretesa per cui è causa, essendo stato l'iter procedimentale gestito in via esclusiva dall'Amministrazione datoriale, sulla base dei cui conteggi l'Istituto, che non aveva ricevuto alcuna domanda di riliquidazione, ha erogato il trattamento pensionistico controverso.

Concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

III. Si costituiva altresì il Ministero dell'Interno che, in via pregiudiziale, eccepiva difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, essendo le pretese afferenti al rapporto di lavoro.

Nel merito, deduceva che il Dipartimento che la ricongiunzione dei periodi di lavoro con iscrizione previdenziale IVS dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1991 per un totale di 114 settimane, richiesta con l'istanza del 1995, è stata definita con il decreto n. 1029/2010 che ha riconosciuto anni 2, mesi 2 e giorni 9 utili ai fini pensionistici. Il provvedimento sarebbe stato regolarmente notificato in data 10 maggio 2010 e il ricorrente solo a distanza di dieci anni, accortosi dell'errore sul coefficiente di trasformazione dello 0,50 che avrebbe dovuto essere applicato per il lavoro minorile, con istanze del 14 gennaio 2020 e del 15 giugno 2020, avrebbe chiesto la rettifica delle modalità di calcolo.

Con il decreto prefettizio 1029 del 1° settembre 2021 (a correzione del precedente decreto n. 1029 del 7 gennaio 2021) venivano computati al sig. *Omissis* 2 anni, 8 mesi e 13 giorni per servizio svolto presso il Consorzio Autostrade Siciliane e presso alcuni Istituti di istruzione.

Con riferimento alla richiesta maggiorazione di 1/5 sul servizio militare (mai formalmente richiesta), il Dipartimento deduceva che il periodo prestato dal 18 dicembre 1985 al 9 luglio 1987 come allievo Sottotenente non poteva essere oggetto

dell'aumento figurativo di un quinto, in quanto prestato a tutti gli effetti in sostituzione del servizio di leva, con percezione di paga, mentre sarebbe stato correttamente valutato ai fini dell'incremento il periodo di prima nomina, prestato dal 22 settembre 1986 al 9 luglio 1987, come da determina INPS allegata in atti.

Parimenti, non risultava valutabile ai fini dell'incremento di 1/5, il corso per viceispettore di Polizia, della durata di 8 mesi dal 1° gennaio 1993, anche questo periodo con percezione di paga.

Con riferimento alla richiesta di annullamento del Decreto n. 1029/2010, a seguito del rinvenimento della domanda di ricongiunzione del 1993 – a seguito di domanda di accesso agli atti del 24 giugno 2020 - il Dipartimento evidenziava che il ricorso gerarchico al Prefetto di Catania, presentato il 16 aprile 2022, risultava fuori termine ai sensi dell'art. 203 e successivi del DPR n. 1092/1973.

Analogamente a dirsi per la richiesta di attribuzione del coefficiente di trasformazione dello 0,50, in luogo del 0,333 previsto per gli adulti, per i servizi svolti dal ricorrente in minore età per i periodi dal 26 luglio al 31 agosto 1977 e dal 5 luglio al 31 agosto 1978.

Concludeva, chiedendo in via principale la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in via subordinata, il rigetto del ricorso perché infondato. Con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

IV. Il GM, con sentenza n. 50/2024, affermata la giurisdizione

siccome estesa anche alla gestione contributiva, respingeva il ricorso atteso che il sig. *Omissis*, a mente dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 29/79, avrebbe dovuto manifestare la propria volontà in ordine all'accettazione degli oneri contributivi da versare, entro i sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, attraverso il versamento anche parziale dell'importo: accettazione che determina l'irrevocabilità della domanda.

Tanto era avvenuto nella fattispecie in esame, in cui in data 19 ottobre 2009, la Questura di Reggio Calabria con nota prot. 6261 Sez. 1° (pag. 213 e ss. degli allegati prodotti dal ricorrente) inoltrava all'odierno ricorrente il foglio di calcolo relativo all'onere da versare per ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini di pensione, predisposto dal X Reparto Mobile di Catania, presso il quale era stata presentata la relativa domanda.

Nella citata nota si chiedeva la restituzione, debitamente firmata dal sig. *Omissis*, dell'unita dichiarazione incondizionata di accettazione con la specificazione del sistema di pagamento prescelto, ovvero la dichiarazione di rinuncia.

La dichiarazione, che prevedeva la ricongiunzione di anni 2, mesi 2 e giorni 9 a fronte della corresponsione all'erario del contributo di € 692,26, in forma rateale, veniva accettata e firmata dal ricorrente in data 26 ottobre 2009.

A seguito dell'ormai avvenuto pagamento degli oneri di

ricongiunzione, la domanda era divenuta irrevocabile ai sensi dall'art 5, comma 3 della L. n. 29/1979 e non vi era più spazio per poter rideterminare gli oneri alla luce della ritrovata domanda di ricongiunzione presentata nel mese di novembre 1993.

Per il medesimo motivo, respingeva la richiesta di applicazione di un coefficiente di trasformazione dello 0,333, riservato ai maschi adulti, anziché quello dello 0,50 applicabile ai minori e alle donne.

Anche in questo caso, nel prospetto di calcolo degli oneri di ricongiunzione (pag. 214, allegati del ricorrente) era chiaramente indicato nella colonna 11 il coefficiente di trasformazione e, conseguentemente l'errore era *ictu oculi* riconoscibile dal sig. *Omissis*.

Con riferimento alla maggiorazione di 1/5 del periodo di servizio militare prestato dal 18 dicembre 1985 al 9 luglio 1997 e del periodo di corso per vice ispettore svolto dal 11 gennaio 1993 al 10 settembre 1993, osservava il GM che tanto la domanda amministrativa, quanto il *petitum* del ricorso riguardava esclusivamente la maggiorazione di 1/5 e non il computo o la ricongiunzione (a titolo oneroso) ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 165/1997 ai fini pensionistici, del servizio militare comunque prestato, o anche dei periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia (circolare n. 333/H/N18ter del 8 aprile 2019 che richiama la circolare INPS n. 119/2018).

V. Avverso tale statuizione insorge l'odierno appellante, il quale rivendica in questa sede:

- a) il diritto ad ottenere il riscatto della supervalutazione contributiva ex art 5 del d.lgs. n.165/1997, in riferimento alla domanda presentata il 6.07.2020, con protocollo INPS.*omissis*;
- b) il diritto ad aver esitata la domanda di ricongiunzione riscatto presentata il 24.11.1993, rinvenuta agli atti dell'Ufficio di appartenenza il 24.06.2020 e fino ad allora data per inesistente.

Con riferimento al primo punto, contesta la ricostruzione in punto di fatto operata dal Giudice di prime cure: la domanda del 6.07.2020 era inequivocabilmente finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni nel limite massimo dei cinque anni ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 165/97, avendo in essa dichiarato: "di richiedere il Riscatto maggiorazioni del servizio prestato ai sensi dell'art.5, comma 3, del d.lgs. 165/97.... A tal fine dichiaro di non aver chiesto la maggiorazione per un numero di anni superiore a 5 e, qualora l'Amministrazione di appartenenza abbia provveduto autonomamente ad attribuire le maggiorazioni, di rinunciare a quelle che si riferiscono a servizi cronologicamente più recenti, nella misura necessaria a consentire, entro i limiti dei cinque anni, il riscatto delle maggiorazioni richieste con la presente".

Tantomeno potrebbe sostenersi il venir meno del diritto per il fatto che, successivamente alla presentazione della domanda,

l'amministrazione aveva riconosciuto a titolo gratuito una parte del servizio militare (svolto da sottotenente di prima nomina dal 22.09.1986 al 9.07.1987), in quanto ha accertato essere coperto da indennità operativa, dandone comunicazione all'INPS per la ridetermina della pensione con nota della Prefettura di Messina n. 4396 del 19.04.2022.

Ha insistito, quindi, per il proprio diritto a vedersi riconosciute le maggiorazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. n.165/1997, previo riscatto in parte oneroso, per gli altri periodi inclusi nella domanda del 6.07.2020, specificatamente il servizio militare dal 18.12.1985 al 21.09.1986 e il corso da Vice Ispettore svolto dall'11.01.1993 al 10.09.1993.

A tal fine, ritiene tali periodi pienamente valorizzabili ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs. n.165/1997, invocando consolidata giurisprudenza contabile a sostegno della fondatezza della propria pretesa, nonché la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018.

Per quanto concerne i periodi assicurativi ricongiunti e/o ammessi a riscatto in riferimento alla domanda ripresentata il 25.08.1995, l'appellante insiste sulla domanda subordinata avanzata in primo grado per cui detti periodi assicurativi vengano esitati in riferimento alla domanda del 24.11.1993.

Evidenzia che la decisione del GM si fonda su un evidente errore di fatto: l'accettazione del 26.10.2009 ed il pagamento dei relativi oneri riguardano la pratica di riscatto scaturita dalla

seconda domanda presentata il 23 agosto 1995.

Viceversa, nessuna accettazione e nessuna prescrizione è maturata con riferimento all'istanza prodotta il 24.11.1993 e rinvenuta solo il 24.06.2020. Nessuna accettazione poteva esserci poiché a tutt'oggi la domanda non è stata esitata.

Inoltre, dal 24.06.2020 è stata assunta la prova documentale dell'esistenza della domanda del 24.11.1993, circostanza che consentirebbe di rivendicare in questa sede il diritto ad avere esitata quella domanda, non potendo le conseguenze pregiudizievoli ricadere in danno di colui che ha subito lo smarrimento.

VI. Con memoria del 13/01/2024 si è costituita l'INPS, deducendo di aver correttamente applicato i provvedimenti del Ministero, al quale le domande sono state presentate. Il decreto di liquidazione, infatti, si presenta ormai consolidato essendo intervenuto silenzio rifiuto rispetto alla domanda antecedente, oltre che la decadenza dai termini.

Con riferimento al diritto al riscatto, la domanda non è stata utilmente rivolta ad Inps.

Alcuna supervalutazione potrebbe aversi nella fattispecie, atteso che dal combinato disposto dell'articolo 5 e 7 comma 3, del d. lgs. n. 165/1997, la valorizzazione ai fini pensionistici degli aumenti di periodi di servizio anche eccedenti i cinque anni, maturati al 10 gennaio 1998, risulterebbe esclusivamente ancorata alla percezione delle "relative indennità", quali quelle

di impiego operativo, ove il diritto all'incremento sorge per effetto della prestazione di determinate tipologie di servizio, come riconosciuto dalla circolare n. 119 del 2018 e dalla Sez. I/A n. 89/2024.

Ha dunque concluso per la reiezione dell'appello, vinte le spese.

VII. Il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

VIII. All'odierna udienza del 23 gennaio 2025, sono presenti l'avv. Filippo Alessi per l'appellante e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Presa la parola, l'avv. Alessi ha censurato l'errore di fatto in cui è incorso il primo giudice sulla domanda del 1995.

La domanda del 1993, infatti, non era stata esitata e tale circostanza rimetterebbe in termini l'odierno appellante. Ha dunque insistito per l'accoglimento dell'appello.

L'avv. Norrito per l'INPS si è riportata agli scritti difensivi insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente, verificata la rituale intimazione del Ministero dell'Interno, non costituito in questa sede, ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 cgc.

2. Venendo alla questione sottoposta all'odierno esame, il Collegio reputa l'appello inammissibile per violazione dell'art.

170 cgc.

A questo riguardo, ricorda che nei giudizi in materia pensionistica, limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto, restando inibito lo scrutinio delle questioni di fatto, non deducibili – a pena d’inammissibilità - in questa sede.

L’odierno appellante reitera le richieste avanzate in primo grado, rivendicando:

- a) il diritto ad ottenere il riscatto della supervalutazione contributiva ex art 5 del d.lgs. n.165/1997, in riferimento alla domanda presentata il 6.07.2020, con protocollo INPS.*omissis*;
- b) il diritto ad aver esitata la domanda di ricongiunzione riscatto presentata il 24.11.1993, rinvenuta agli atti dell’Ufficio di appartenenza il 24.06.2020 e fino ad allora data per inesistente.

Entrambe le domande sono incentrate su un presunto errore di fatto - peraltro ribadito anche in sede di udienza -in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure.

2.1 E difatti, con riferimento alla prima richiesta (riscatto della supervalutazione contributiva), l’appellante contesta la ricostruzione in punto di fatto operata dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente ritenuto che *“che tanto la domanda amministrativa, quanto il petitum del presente ricorso riguarda esclusivamente la maggiorazione di 1/5 e non il computo o la ricongiunzione (a titolo oneroso) ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/1997 ai fini pensionistici, del servizio militare*

comunque prestato, o anche dei periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia”.

Afferma, a riguardo, che la domanda del 6.07.2020 era inequivocabilmente finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni nel limite massimo dei cinque anni ai sensi dell’art.5, comma 3, del d.lgs. 165/97, avendo in essa dichiarato: *“di richiedere il Riscatto maggiorazioni del servizio prestato ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.lgs 165/97.... A tal fine dichiaro di non aver chiesto la maggiorazione per un numero di anni superiore a 5 e, qualora l’Amministrazione di appartenenza abbia provveduto autonomamente ad attribuire le maggiorazioni, di rinunciare a quelle che si riferiscono a servizi cronologicamente più recenti, nella misura necessaria a consentire, entro i limiti dei cinque anni, il riscatto delle maggiorazioni richieste con la presente”* (ricorso in appello, pag. 3).

La sentenza, dunque, sarebbe pervenuta a conclusioni erranee sulla base di un presupposto fallace, ma di ordine squisitamente fattuale, in tesi documentalmente smentito in atti, esulante dalla cognizione di questo Giudice.

2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla seconda domanda, relativa al diritto a veder esitata l’istanza di “ricongiunzione / riscatto presentata il 24 novembre 1993”, rinvenuta in atti diversi anni dopo, in riferimento alla quale l’appellante *“evidenzia che **la decisione del Giudice di prima***

istanza si fonda su un evidente errore di fatto: l'accettazione del 26.10.2009 ed il pagamento dei relativi oneri riguardano la pratica di riscatto scaturita dalla seconda domanda presentata il 23 agosto 1995.

Viceversa, nessuna accettazione e nessuna prescrizione è maturata con riferimento all'istanza prodotta il 24.11.1993 e rinvenuta solo il 24.06.2020. Nessuna accettazione poteva esserci poiché a tutt'oggi la domanda non è stata esitata" (ricorso in appello, pag.8).

L'irretrattabilità della domanda di ricongiunzione, nonché del coefficiente applicato, affermata ex art. 1 e 2, della l. n. 29/1979 dal Giudice di prime cure si baserebbe, anche in questo caso, su un presupposto erroneo, ma di ordine squisitamente fattuale (l'esistenza di una precedente istanza, del 24.11.1993, mai esitata, che, a suo dire, lo rimetteva in termini), e dunque non deducibile in questa sede (la sentenza, al più, accedendo alla tesi difensiva, sarebbe affetta da un errore di fatto risultante dai documenti di causa).

3. Conclusivamente, l'appello va dichiarato inammissibile, vertendo su questioni "di fatto" esorbitanti, ex art. 170 c.g.c., dal perimetro di cognizione di questo giudice di secondo grado.

Trattandosi di pronuncia di mero rito, si compensano le spese di lite ex art. 31, comma 3, cgc, tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di grado nei confronti del Ministero dell'Interno, non costituito nel presente giudizio.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la

Regione siciliana, dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate tra le parti costituite, nulla spese verso il

Ministero dell'Interno.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'estensore	Il Presidente
-------------	---------------

(dott. Francesco Albo) **(dott. Vincenzo Lo Presti)**

Firma digitale **Firma digitale**

Depositata in Segreteria.

Palermo, 10/02/2025

Per Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Il Funzionario amministrativo

(d.ssa Laura Trizzino)

Firma digitale
